

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 931/84 della Commissione, del 5 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 932/84 della Commissione, del 5 aprile 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 933/84 della Commissione, del 5 aprile 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva . . . . . 5
- ★ **Regolamento (CEE) n. 934/84 della Commissione, del 5 aprile 1984, che fissa, per la campagna 1983/1984, il prezzo medio del mercato mondiale, il rendimento indicativo e l'importo della diminuzione dell'aiuto pagabile in Grecia per i semi di lino . . . . . 8**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 935/84 della Commissione, del 5 aprile 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3360/83 che proroga il periodo di ammasso di certi quantitativi di fichi secchi e di uve secche detenuti dagli organismi ammassatori . . . . . 12**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 936/84 della Commissione, del 5 aprile 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di uve secche . . . . . 13**
- Regolamento (CEE) n. 937/84 della Commissione, del 5 aprile 1984, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero non destinato al consumo umano verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c), la Repubblica democratica tedesca e la penisola iberica . . . . . 14
- Regolamento (CEE) n. 938/84 della Commissione, del 5 aprile 1984, che modifica i regolamenti di gara permanente (CEE) n. 1880/83, (CEE) n. 1881/83, (CEE) n. 1882/83 e (CEE) n. 1883/83, per quanto riguarda taluni termini di presentazione delle offerte per l'esportazione di zucchero . . . . . 18

★ Regolamento (CEE) n. 939/84 della Commissione, del 5 aprile 1984, recante modalità di applicazione del regime d'importazione, applicabile negli ultimi tre trimestri del 1984, a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine . . . . .	19
★ Regolamento (CEE) n. 940/84 della Commissione, del 5 aprile 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2661/80 che stabilisce modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini . . . . .	21
★ Regolamento (CEE) n. 941/84 della Commissione, del 5 aprile 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine . . . . .	23
★ Regolamento (CEE) n. 942/84 della Commissione, del 5 aprile 1984, che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 9 aprile 1984 e che abroga il regolamento (CEE) n. 892/84 . . . . .	25
Regolamento (CEE) n. 943/84 della Commissione, del 5 aprile 1984, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 761/84 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna . . . . .	30
Regolamento (CEE) n. 944/84 della Commissione, del 5 aprile 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi . . . . .	31
Regolamento (CEE) n. 945/84 della Commissione, del 5 aprile 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole . . . . .	33
Regolamento (CEE) n. 946/84 della Commissione, del 5 aprile 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala . . . . .	35
Regolamento (CEE) n. 947/84 della Commissione, del 5 aprile 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto . . . . .	39
Regolamento (CEE) n. 948/84 della Commissione, del 5 aprile 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari . . . . .	41

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

★ Informazione relativa all'entrata in vigore per la Comunità economica europea della convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti della convenzione, firmata a Varsavia l'11 novembre 1982 . . . . .	42
---	----

---

**Rettifiche**

★ Rettifica del regolamento (CEE) n. 3221/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia (1984) (GU n. L 324 del 21. 11. 1983) . . . . .	43
★ Rettifica del regolamento (CEE) n. 662/84 del Consiglio, del 13 marzo 1984, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia, che fissa, per il periodo 1° novembre 1983 — 31 ottobre 1984, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Turchia (GU n. L 73 del 16. 3. 1984) . . . . .	43
Rettifica al regolamento (CEE) n. 807/84 della Commissione, del 27 marzo 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero all'Etiopia a titolo di aiuto alimentare (GU n. L 87 del 30. 3. 1984) . . . . .	43

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 931/84 DELLA COMMISSIONE**

**del 5 aprile 1984**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2157/83<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 aprile 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	82,33
10.01 B II	Frumento duro	145,64 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	100,16 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	81,44
10.04	Avena	80,05
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	58,06 <sup>(3)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	90,16 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	130,52
11.01 B	Farine di segala	155,44
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	239,48
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	138,47

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 932/84 DELLA COMMISSIONE****del 5 aprile 1984****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2158/83<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 aprile 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 50.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 aprile 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		4	5	6	7
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,41	0,41	21,33
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	1,18
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,47	0,47	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0,58	0,58	29,86

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		4	5	6	7	8
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,73	0,73	37,97	37,97
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,55	0,55	28,37	28,37
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 933/84 DELLA COMMISSIONE**

del 5 aprile 1984

**che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 663/84<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 663/84, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3488/82<sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 664/84<sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano<sup>(10)</sup>,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978<sup>(11)</sup>, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23

novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva<sup>(12)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti ;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi ; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi ;

considerando che, per quanto concerne la Tunisia, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità dell'accordo tra la Comunità e detto paese terzo ;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 2 e 3 aprile 1984 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento ;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti ; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato ; che tale importo viene fissato forfettariamente ; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU n. L 73 del 16. 3. 1984, pag. 10.<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.<sup>(6)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.<sup>(7)</sup> GU n. L 372 del 30. 12. 1982, pag. 13.<sup>(8)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.<sup>(9)</sup> GU n. L 73 del 16. 3. 1984, pag. 11.<sup>(10)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.<sup>(11)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.<sup>(12)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	61,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A I b)	60,50 <sup>(1)</sup>
15.07 A I c)	57,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A II a)	69,00 <sup>(2)</sup>
15.07 A II b)	92,00 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria e il Marocco : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per la Tunisia : di 12,69 ECU/100 kg <sup>(\*)</sup> se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

<sup>(\*)</sup> Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

<sup>(2)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

<sup>(3)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

## Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	13,31
07.03 A II	13,31
15.17 B I a)	30,25
15.17 B I b)	48,40
23.04 A II	4,56

**REGOLAMENTO (CEE) N. 934/84 DELLA COMMISSIONE**

del 5 aprile 1984

**che fissa, per la campagna 1983/1984, il prezzo medio del mercato mondiale, il rendimento indicativo e l'importo della diminuzione dell'aiuto pagabile in Grecia per i semi di lino**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che un prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino dev'essere determinato ogni anno secondo i criteri definiti dal regolamento (CEE) n. 1774/76 del Consiglio<sup>(2)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1977/80<sup>(4)</sup>, il prezzo medio è uguale alla media aritmetica dei prezzi del mercato mondiale menzionati nello stesso articolo e constatati settimanalmente durante un periodo rappresentativo;

considerando che il periodo più rappresentativo per la commercializzazione dei semi di lino comunitari è quello dal 5 settembre 1983 al 9 marzo 1984; che è pertanto opportuno prendere in considerazione tale periodo;

considerando che, sulla base di quanto precede, il prezzo medio del mercato mondiale per i semi di lino dev'essere fissato come in appresso indicato;

considerando che l'articolo 81, paragrafo 3, dell'atto d'adesione della Grecia prevede che l'importo dell'aiuto per i semi di lino raccolti in questo Stato membro è diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Grecia all'importazione di questo prodotto proveniente dai paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 569/76, l'integrazione è

concessa per una produzione fissata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali il lino è stato seminato e raccolto; che tale rendimento dev'essere fissato sulla base dei criteri definiti dai regolamenti (CEE) n. 569/76 e (CEE) n. 1774/76;

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1799/76, gli Stati membri produttori hanno comunicato alla Commissione il risultato dei sondaggi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, di detto regolamento, relativi alle rese di semi all'ettaro rilevate per ciascun tipo di lino di cui agli articoli 7 bis e 10 bis dello stesso regolamento nelle zone omogenee di produzione; che, sulla scorta di tali dati, è opportuno determinare come in appresso specificato il rendimento indicativo per i semi di lino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1983/1984 il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino è fissato a 37,325 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Per la campagna 1983/1984, l'aiuto per i semi di lino è diminuito di 0,129 ECU/100 kg per i semi raccolti in Grecia.

*Articolo 3*

Per la campagna 1983/1984 il rendimento indicativo nonché le relative zone di produzione per i semi di lino sono stabiliti nell'allegato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 24.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## Rendimento indicativo (kg/ha) e relative zone di produzione

## I. LINO TESSILE

	Lino macerato non sgranato	Altro lino
Zona I Le regioni IJsselmeerpolders e Droogmakerijen Noord-Holland nonché Noordelijk Kleigebied nei Paesi Bassi	1 303	1 492
Zona II 1. Le regioni Droogmakerijen Zuid-Holland e Zuid-Westelijk Kleigebied nei Paesi Bassi 2. I seguenti comuni belgi: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (senza Vladslo e Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Laureins, Veurne e Zuienkerke	1 095	1 318
Zona III 1. Altre regioni dei Paesi Bassi 2. Altre regioni del Belgio 3. Le seguenti regioni francesi: — il dipartimento Nord — i circondari di Béthune, Lens, Calais, St Omer e il cantone di Marquise nel dipartimento Pas-de-Calais — i circondari di Saint-Quantin e di Vervins nel dipartimento Aisne — il circondario di Charleville-Mézières nel dipartimento Ardennes	828	1 050
Zona IV Le seguenti regioni francesi: — i circondari di Arras, Boulogne-sur-Mer escluso il cantone di Marquise, di Montreuil nel dipartimento Pas-de-Calais — il dipartimento Somme — i circondari di Beauvais, Clermont e Compiègne nel dipartimento Oise	670	886
Zona V Le seguenti zone francesi: — i circondari di Rethel, Sedan, Vouziers, nel dipartimento Ardennes — i circondari di Laon, Soissons, Château-Thierry nel dipartimento Aisne — il dipartimento Marne — il circondario di Senlis nel dipartimento Oise — i dipartimenti Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d'Oise, Hauts-de-Seine, Seine St-Denis, Val-de-Marne, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Sarthe — i circondari di Alençon e Mortagne-au-Perche nel dipartimento Orne	778	841
Zona VI Altre regioni della Comunità	600	901

## II. LINO OLEAGINOSO

Zona I: la Francia	1 461
Zona II: il Regno Unito, la Danimarca e la Repubblica federale di Germania	1 355
Zona III: Altre regioni della Comunità	540

**REGOLAMENTO (CEE) N. 935/84 DELLA COMMISSIONE****del 5 aprile 1984****che modifica il regolamento (CEE) n. 3360/83 che proroga il periodo di ammasso di certi quantitativi di fichi secchi e di uve secche detenuti dagli organismi ammassatori**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1088/83<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3009/83<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3360/83 della Commissione<sup>(5)</sup> ha prorogato sino al 31 gennaio 1984 il periodo di ammasso per i fichi secchi e le uve secche della campagna di commercializzazione 1982/1983; che un certo quantitativo di tali prodotti è

tuttora immagazzinato; che occorre pertanto prorogare il periodo di ammasso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La data di cui all'articolo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3360/83 è sostituita dai termini « la fine della campagna di commercializzazione 1983/1984 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 5. 5. 1983, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 296 del 28. 10. 1983, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 335 del 30. 11. 1983, pag. 28.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 936/84 DELLA COMMISSIONE**

del 5 aprile 1984

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di uve secche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1088/83<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2742/82 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/84<sup>(6)</sup>, prevede disposizioni relative alle formalità doganali d'importazione per le uve secche; che occorre specificare che il prezzo all'importazione deve essere indicato sulla dichiarazione di immissione in libera pratica e che tutti i relativi documenti devono essere presentati alle autorità doganali;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2742/82 determina il prezzo all'importazione; che tale determinazione deve essere modificata per evitare che il prezzo all'importazione non venga applicato; che, in conseguenza di tale modifica, si deve procedere ad un adeguamento dell'articolo 4, paragrafo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2742/82 è modificato come segue:

1. All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:
  - « 3. Il prezzo all'importazione va indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, la quale deve essere corredata di tutti i documenti necessari per verificare il prezzo suddetto ».
2. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:
  - « 1. Il prezzo all'importazione è ottenuto sulla base dei seguenti fattori:
    - a) il prezzo fob nel paese di origine e
    - b) i costi di trasporto e di assicurazione sino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità ».
3. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:
  - « 3. Se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall'esportatore nel paese d'origine del prodotto o se le autorità non ritengono che il prezzo dichiarato rifletta il prezzo fob nel paese d'origine, le autorità competenti dello Stato membro adottano i provvedimenti necessari per determinare tale prezzo, in particolare con riferimento al prezzo di rivendita praticata dall'importatore ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 5. 5. 1983, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 290 del 14. 10. 1982, pag. 28.<sup>(6)</sup> GU n. L 62 del 3. 3. 1984, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 937/84 DELLA COMMISSIONE**

del 5 aprile 1984

**che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero non destinato al consumo umano verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c), la Repubblica democratica tedesca e la penisola iberica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che sul mercato internazionale si delinea una domanda di frumento tenero da foraggio non destinato al consumo umano; che è opportuno, tenuto conto dei dati del mercato, prendere misure specifiche di gestione per soddisfare tale domanda, indicando, per il frumento tenero non destinato al consumo umano, una gara per la restituzione all'esportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2746/75;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione all'esportazione per il settore dei cereali, dal regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78<sup>(5)</sup>; che fra tali impegni v'è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 20 ECU per tonnellata da costituire all'atto della presentazione dell'offerta, cauzione che ha altresì lo scopo di evitare qualsiasi perturbazione sul mercato del frumento d'intervento non destinato al consumo umano;

considerando che, per garantire un trattamento uguale a tutti gli interessati, è necessario prevedere che la durata di validità dei titoli rilasciati sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabi-

lire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che, tenuto conto delle disponibilità di prodotti trattanti, è opportuno proporre differenti metodi;

considerando che è necessario, per facilitare i controlli, che le operazioni di trattamento siano effettuate nel paese in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione; che un documento specifico, il quale attesti le operazioni di trattamento, sia presentato per ottenere il versamento delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

**Procedura di gara**

*Articolo 1*

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2746/75.
2. La gara ha per oggetto il frumento tenero trattato secondo uno dei metodi di cui all'articolo 8, non destinato al consumo umano, da esportare verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c), la Repubblica democratica tedesca e la penisola iberica.
3. La gara è aperta fino al 30 maggio 1984; sino a tale data si procede a gare settimanali per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

*Articolo 2*

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 tonnellate.

*Articolo 3*

La cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 279/75 ammonta a 20 ECU per tonnellata.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

*Articolo 4*

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione<sup>(1)</sup>, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 279/75 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno della presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del secondo mese seguente.

3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3183/80, i diritti derivanti dai titoli di cui al paragrafo 2 non sono trasferibili.

4. La domanda di titoli ed il titolo recano, nella casella 12, una delle seguenti diciture:

- « Frumento tenero non destinato al consumo umano, esportato in base al regolamento (CEE) n. 937/84 »;
- « Blød hvede, der ikke er bestemt til konsum, og som udføres i forbindelse med forordning (EØF) nr. 937/84 »;
- « Nicht zum Nahrungsverbrauch bestimmter Weichweizen, der im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 937/84 ausgeführt wird »;
- « Μαλακός σίτος μη προοριζόμενος για ανθρώπινη κατανάλωση που εξάγεται στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 937/84 »;
- « Common wheat not intended for human consumption, exported pursuant to Regulation (EEC) No 937/84 »;
- « Froment tendre non destin la consommation humaine exporté dans le cadre du règlement (CEE) n° 937/84 »;
- « Niet voor menselijke consumptie bestemde zachte tarwe, uitgevoerd in het kader van Verordening (EEG) nr. 937/84 ».

*Articolo 5*

1. In applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta si situi ad un

livello uguale o inferiore al livello della restituzione massima.

*Articolo 6*

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

*Articolo 7*

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

## TITOLO II

**Obblighi dell'aggiudicatario e condizioni relative all'esportazione del prodotto***Articolo 8*

L'aggiudicatario deve procedere al trattamento del frumento tenero secondo uno dei metodi di riferimento indicati nell'allegato II.

Le operazioni di trattamento devono essere effettuate nello Stato membro in cui saranno espletate le formalità doganali di esportazione.

*Articolo 9*

L'organismo competente dello Stato membro di esportazione effettua, in maniera permanente, un controllo in loco della denaturazione di cui all'articolo 8 e procede al prelievo dei campioni necessari.

Dopo l'operazione di trattamento, viene compilato, in almeno due esemplari, un documento da cui risulti che il frumento tenero è stato trattato in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Tale attestato deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- un numero d'identificazione,
- il nome dell'aggiudicatario,
- il quantitativo trattato,
- il metodo di trattamento utilizzato,
- la data del rilascio.

L'esemplare n. 1 dell'attestato deve essere consegnato alla dogana all'atto dell'espletamento delle formalità di esportazione.

L'organismo di controllo conserva l'esemplare n. 2 dell'attestato.

<sup>(1)</sup> GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

Il numero di identificazione dell'attestato figura sul documento di esportazione utilizzato per beneficiare della restituzione e l'attestato stesso viene trasmesso direttamente dalla dogana all'organismo incaricato del pagamento della restituzione.

*Articolo 10*

Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 279/75, la cauzione di cui all'articolo 3 del presente regolamento è svincolata soltanto per i quantitativi per i quali:

- è stato presentato l'attestato previsto dall'articolo 9 e
- sono state fornite le prove specificate all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione<sup>(1)</sup> nei termini previsti dall'articolo 31 dello stesso regolamento.

*Articolo 11*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

**Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di frumento tenero non destinato al consumo umano verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c), la Repubblica democratica tedesca e la penisola iberica**

Scadenza del termine per la presentazione delle offerte (data/ore)

Numerazione dei concorrenti	Quantitativo (tonnellate)	Importo della restituzione all'esportazione (in moneta nazionale per tonnellata)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

<sup>(1)</sup> GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

## ALLEGATO II

## Metodi di riferimento per il trattamento del frumento tenero

*Metodo n. 1 — Colorazione mediante Bleu Patente V*

1. Sciogliere 30 grammi di colorante concentrato a 80 %, o 51 grammi di colorante concentrato a 50 %, di Bleu Patente V (numero Schulz : 826 — numero CEE : E 131)<sup>(1)</sup> in un minimo di 2,5 litri ed in un massimo di 3 litri d'acqua pura.
2. Colorare 100 chilogrammi di frumento provenienti da una partita da denaturare con la quantità di soluzione preparata in conformità del punto 1.
3. Mescolare 90 chilogrammi di frumento da trattare con almeno 10 chilogrammi di chicchi colorati come indicato al punto 2, in modo che siano uniformemente ripartiti nella massa totale.

*Metodo n. 2 — Colorazione mediante verde (brillante)*

Il frumento tenero deve essere trattato con il colorante che figura nella sottoindicata tabella in modo che detto frumento contenga una quantità di colorante almeno uguale a quella indicata alla colonna 4, ugualmente e interamente distribuito, in modo che almeno il 5 % dei grani siano colorati e distribuiti nella massa.

TAVOLA DEL COLORANTE

Nome corrente del colorante	Nome scientifico	Indice di colorazione (1956) n.	Quantità minima in milionesimo di peso
1	2	3	4
Verde acido brillante BS (verde lissamina)	Sale sodico del di-(p-dimetilamino-fenil) ossi-2 disolfo-3,6 naftafuchsamminomio	44 090	20

*Metodo n. 3 — Aggiunta di olio di pesce o di olio di fegato di pesce*

1. Olio di pesce o di fegato di pesce, filtrato, non deodorizzato, non decolorato, senza alcuna aggiunta.
2. Caratteristiche :
  - Indice di iodio minimo : 120
  - Indice di colorazione : 7 - 14 (Gärtner)  
oppure  
5 - 19 (FAC)
  - Acidità compresa tra : 1 % e 4 %
  - Punto di congelamento massimo : 10 °C
3. Quantità minima da impiegare per tonnellata di frumento da trattare : 4 kg.
4. L'apparecchio utilizzato per trattare deve garantire in permanenza una ripartizione omogenea dell'olio nella massa di frumento.
5. La temperatura dell'olio dev'essere mantenuta ad un livello sufficiente per garantire tale ripartizione omogenea.

<sup>(1)</sup> La definizione del Bleu Patente V è data nella direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62). Il Bleu Patente V concentrato al 50 % viene commercializzato nella Repubblica federale di Germania con la denominazione : Lebensmittelblau n. 3.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 938/84 DELLA COMMISSIONE****del 5 aprile 1984****che modifica i regolamenti di gara permanente (CEE) n. 1880/83, (CEE) n. 1881/83, (CEE) n. 1882/83 e (CEE) n. 1883/83, per quanto riguarda taluni termini di presentazione delle offerte per l'esportazione di zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 19, paragrafi 4 e 7,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,considerando che, in conformità dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 1880/83, (CEE) n. 1881/83, (CEE) n. 1882/83 e (CEE) n. 1883/83 <sup>(4)</sup>, questi due ultimi modificati dal regolamento (CEE) n. 2343/83 <sup>(5)</sup>, gli Stati membri procedono a gare parziali per l'esportazione di zucchero; che, per ragioni di carattere amministrativo, si devono modificare taluni ritmi previsti per le gare parziali;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1984.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, dei regolamenti (CEE) n. 1880/83 e (CEE) n. 1882/83 è sostituito dal seguente testo :

«3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), la scadenza del termine di presentazione delle offerte prevista per i mercoledì 25 aprile 1984 e 9 maggio 1984 ha luogo rispettivamente i giovedì 26 aprile 1984 e 10 maggio 1984 alle ore 10,30».

*Articolo 2*

All'articolo 4, paragrafo 2, dei regolamenti (CEE) n. 1881/83 e (CEE) n. 1883/83 è aggiunto il seguente secondo comma :

« In deroga al primo comma, lettera b), la scadenza del termine di presentazione delle offerte prevista per mercoledì 9 maggio 1984 ha luogo giovedì 10 maggio 1984 alle ore 10,30».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 5-24.<sup>(5)</sup> GU n. L 225 del 18. 8. 1983, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 939/84 DELLA COMMISSIONE**

del 5 aprile 1984

**recante modalità di applicazione del regime d'importazione, applicabile negli ultimi tre trimestri del 1984, a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 876/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo al regime d'importazione applicabile negli ultimi tre trimestri del 1984 a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 876/84 ha previsto che la riscossione del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti delle sottovoci 01.04 B e 02.01 A IV della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi diversi da quelli che hanno concluso accordi di autolimitazione con la Comunità, è limitata al 10 % ad valorem nei limiti di determinati quantitativi; che è opportuno fissare per ciascun trimestre i quantitativi che possono essere importati durante un periodo che corrisponde alla durata di validità dei titoli d'importazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 876/84 ha previsto che è opportuno permettere le importazioni negli Stati membri, tenuto conto delle correnti commerciali tradizionali; che è pertanto opportuno fissare il quantitativo massimo per il quale possono essere concessi titoli d'importazione in taluni Stati membri;

considerando che è necessario limitare le importazioni in questione ai quantitativi previsti; che occorre pertanto derogare al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2666/82<sup>(3)</sup>, per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati in più dei quantitativi indicati sul titolo;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri trasmettano le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Durante il secondo e terzo trimestre del 1984 gli Stati membri rilasciano titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/84 nei limiti di un terzo dei quantitativi, espressi in tonnellate equivalente carcassa, per paese terzo e per categoria, di cui al suddetto articolo.
2. Durante il quarto trimestre del 1984 gli Stati membri rilasciano titoli d'importazione nei limiti del saldo disponibile dei quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2977/83 del Consiglio<sup>(4)</sup> e (CEE) n. 876/84.
3. Tuttavia, la Francia e l'Irlanda sono autorizzate a limitare per gli ultimi tre trimestri del 1984 il rilascio di titoli d'importazione ai quantitativi tradizionalmente importati dai paesi terzi in questione. Il rilascio è effettuato ciascun trimestre conformemente alle disposizioni previste ai paragrafi 1 e 2.

*Articolo 2*

1. Fatte salve le disposizioni seguenti, si applica il regolamento (CEE) n. 20/82 della Commissione<sup>(5)</sup>.
2. La domanda o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato riguardano un quantitativo globale corrispondente al massimo al quantitativo fissato conformemente all'articolo 1 per il trimestre durante il quale la domanda o le domande di titoli sono presentate.
3. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascun trimestre.
4. Le domande di titoli, ripartite per prodotto e per paese d'origine, sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione non oltre il sedicesimo giorno di ciascun trimestre alle ore 17.

<sup>(1)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 47.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 283 del 6. 10. 1982, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 294 del 26. 10. 1983, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 26.

5. Anteriormente al ventiseiesimo giorno di ciascun trimestre, la Commissione decide, per prodotto e per paese d'origine:

- a) di autorizzare il rilascio di titoli per tutti i quantitativi richiesti;
- b) di ridurre tutti i quantitativi richiesti secondo una percentuale unica, ad eccezione dei quantitativi richiesti negli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 3, per i quali potrà essere determinata per Stato membro una percentuale speciale.

6. I titoli sono rilasciati il trentesimo giorno di ciascun trimestre.

7. Tuttavia, per quanto riguarda il secondo trimestre 1984:

- a) le domande di titoli devono essere presentate non oltre il 17 aprile 1984,
- b) le domande di titoli sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione non oltre il 20 aprile 1984, alle ore 17,
- c) la Commissione adotta la decisione di cui al paragrafo 5 anteriormente al 26 aprile 1984,
- d) i titoli sono rilasciati il 30 aprile 1984.

### Articolo 3

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 14, la menzione del paese terzo d'origine. Per i prodotti della sottovoce 01.04 B, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nelle caselle 10 e 11, l'indicazione della massa netta e del numero degli animali da importare.

Il titolo obbliga a importare dal paese indicato.

2. Il titolo reca, nella casella 20 a), una delle menzioni seguenti:

- « Prelievo limitato al 10 % del valore in dogana (applicazione del regolamento (CEE) n. 939/84 Titolo valido per (quantità in cifre e lettere) ... kg »,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1984.

— « Importafgiften begrænses til 10 % af toldværdien (jf. forordning (EØF) nr. 939/84). Licensen er gyldig for (mængde i tal og bogstaver) ... kg »,

— « Εισφορά περιορισμένη στο 10 % της Δασμολογητέας αξίας [εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 939/84]. Πιστοποιητικό έγκυρο για (ποσότητα αριθμητικώς και ολογράφως) ... χγρ »,

— Beschränkung der Abschöpfung auf 10 % des Zollwertes (Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 939/84). Lizenz gültig für (Menge in Zahlen und Buchstaben) ... kg »,

— « Levy limited to 10 % of the customs value (application of Regulation (EEC) No 939/84). Licence valid for (quantity in figures and words) ... kg ».

— « Prélèvement limité à 10 % de la valeur en douane [application du règlement (CEE) n° 939/84]. Certificat valable pour (quantités en chiffres et en lettres) ... kg »,

— « Heffing beperkt tot 10 % van de douanewaarde (toepassing van Verordening (EEG) nr. 939/84). Certificaat geldig voor (hoeveelheid in cijfers en in letters) ... kg ».

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, può essere immesso in libera pratica solamente il quantitativo indicato nella casella 20 a) del titolo d'importazione; a tale scopo la cifra « 0 » è iscritta nella casella 22 del suddetto titolo.

### Articolo 4

Gli Stati membri comunicano per telex alla Commissione, non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello del rilascio, i quantitativi, suddivisi per prodotto e per paese d'origine, per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione in base al presente regolamento.

### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 9 aprile 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CEE) N. 940/84 DELLA COMMISSIONE**

del 5 aprile 1984

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 2661/80 che stabilisce modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80 ha previsto la possibilità di concedere un premio variabile alla macellazione degli ovini;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3678/83<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del suddetto premio;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80, prevede che, in caso di pagamento del premio in uno Stato membro, un importo pari a quello di detto premio sia prelevato sui prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del suddetto regolamento, al momento dell'uscita del territorio dello Stato membro in causa o, per quanto concerne il Regno Unito, al momento dell'uscita dalla regione o dalle regioni in cui il premio è concesso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2661/80, il testo dei paragrafi 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente testo:

- 1. Per ciascuno Stato membro interessato, l'importo da riscuotere all'uscita dal suo territorio o, per quanto riguarda il Regno Unito, all'uscita dalla regione o dalle regioni in cui il premio è

concesso, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento, è fissato ogni settimana dalla Commissione. Tale importo equivale a quello del premio fissato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, per la settimana nella quale ha luogo l'uscita dei prodotti in questione.

2. All'uscita dal territorio dello Stato membro interessato o, per quanto riguarda il Regno Unito, all'uscita dalla regione o dalle regioni interessate, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, è costituita una cauzione. Tale cauzione è fissata dallo Stato membro interessato ad un livello sufficiente per coprire l'importo dovuto conformemente al paragrafo 1 e deve essere per lo meno uguale all'importo prevedibile del premio per la settimana che precede quella in cui ha luogo l'uscita. La cauzione è svincolata non appena è pagato l'importo di cui al paragrafo 1.

3. Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fissati per le carcasse di ovini fresche o refrigerate. Per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80, gli importi applicabili sono determinati utilizzando i coefficienti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, ed all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80.

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1837/80 gli importi applicabili sono fissati utilizzando i coefficienti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del suddetto regolamento che è previsto per le carni che figurano nell'allegato I alla sottovoce 02.06 C II a).

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento citato si deve indicare nella casella di designazione delle merci della dichiarazione di esportazione se i prodotti sono disossati o meno ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 9 aprile 1984.

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 90 dell' 1. 4. 1984, pag. 35.

<sup>(3)</sup> GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 53.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1984

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 941/84 DELLA COMMISSIONE**

del 5 aprile 1984

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera d),

visto il regolamento (CEE) n. 868/64 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, punto 4, lettera c),

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 869/84, del 31 marzo 1984<sup>(3)</sup>, il Consiglio ha deciso, a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, di applicare la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, istituita dal regolamento (CEE) n. 1208/81<sup>(4)</sup>, ai fini dell'attuazione delle misure d'intervento; che è opportuno modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 2226/78<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 769/84<sup>(6)</sup>; che, a tale scopo, occorre abrogare le disposizioni dell'articolo 2, dell'articolo 4, paragrafo 2, nonché dell'allegato I del predetto regolamento; che è opportuno prevedere, ai fini dell'applicazione delle misure di acquisto all'intervento, che i prezzi di mercato sono constatati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1557/82 relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti<sup>(7)</sup>;

considerando che il succitato regolamento (CEE) n. 868/84 del Consiglio ha stabilito, all'articolo 3, le norme relative all'inizio ed alla sospensione degli acquisti da parte degli organismi d'intervento; che è opportuno modificare in conformità le disposizioni dell'articolo 3 del predetto regolamento (CEE) n. 2226/78;

considerando che l'applicazione della suddetta tabella comunitaria per gli acquisti all'intervento determina una modifica delle comunicazioni chieste agli Stati

membri, per quanto concerne i prodotti e le qualità acquistati dagli organismi d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2226/78 è modificato come segue:

1. L'articolo 2 è abrogato.
2. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 3*

1. Non appena si sia constatato che per due settimane consecutive le due condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68:

- a) ricorrono simultaneamente, può essere decisa l'applicazione delle misure d'intervento ivi previste;
- b) non ricorrono simultaneamente, è decisa la cessazione di tali misure d'intervento.

2. I prezzi di mercato di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 868/84 sono constatati ogni settimana in ciascuno Stato membro o in ciascuna regione di Stato membro ai sensi dell'articolo 1, alle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1557/82.

3. L'inizio degli acquisti d'intervento previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 868/84 ha luogo il secondo lunedì successivo alla constatazione di cui al paragrafo 2. Tuttavia, se la situazione del mercato di uno Stato membro lo richiede, l'inizio degli acquisti è anticipato; gli acquisti non possono in nessun caso essere ripresi anteriormente al lunedì successivo alla predetta constatazione.

4. La sospensione degli acquisti prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 868/84 ha luogo il secondo lunedì successivo alla constatazione di cui al paragrafo precedente. In tal caso, la presa in consegna delle carni acquistate dagli organismi d'intervento ha luogo al più tardi alla fine della settimana successiva alla suddetta constatazione.»

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 30.

<sup>(3)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU n. L 261 del 26. 7. 1978, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 86 del 29. 3. 1984, pag. 20.

<sup>(7)</sup> GU n. L 172 del 18. 6. 1982, pag. 19.

3. Il paragrafo 2 dell'articolo 4 è abrogato.
4. L'articolo 18 è completato con il seguente paragrafo :
- \* 6. Le comunicazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), ed al paragrafo 3 si riferiscono a prodotti e a qualità definiti sulla base della tabella comunitaria di classificazione istituita dal regolamento (CEE) n. 1208/81.\*.

5. L'allegato I è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 9 aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 942/84 DELLA COMMISSIONE**

del 5 aprile 1984

che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 9 aprile 1984 e che abroga il regolamento (CEE) n. 892/84

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dell'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera c),

visto il regolamento (CEE) n. 868/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, punto 4,

considerando che, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1302/73 del Consiglio, che stabilisce le norme generali relative all'intervento nel settore delle carni bovine <sup>(3)</sup>, le qualità e presentazioni dei prodotti acquistati devono essere determinate tenendo conto tanto della necessità di assicurare un efficace sostegno del mercato e di tutelare l'equilibrio tra il mercato in causa e quello delle produzioni animali concorrenti, quanto delle responsabilità finanziarie che incombono a tal riguardo alla Comunità; che è pertanto opportuno limitare gli acquisti a determinate presentazioni di carni;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 869/84, del 31 marzo 1984 <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha deciso, a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, di applicare la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, istituita in virtù del regolamento (CEE) n. 1208/81 <sup>(5)</sup>, ai fini dell'attuazione delle misure d'intervento; che, di conseguenza, le categorie e le qualità di prodotti che possono essere oggetto di acquisto da parte degli organismi d'intervento devono essere definite sulla base della suddetta tabella;

considerando che è opportuno definire, per ciascuna qualità, i limiti superiore e inferiore all'interno dei

quali gli Stati membri possono differenziare i prezzi d'acquisto per tener conto delle suddivisioni di classi che praticano in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1208/81;

considerando che la presentazione congiunta del quarto anteriore e del quarto posteriore provenienti dalla stessa mezzena è tale da facilitare i controlli dell'organismo d'intervento per quanto concerne l'osservanza delle prescrizioni in materia di qualità e di classificazione delle presentazioni di carni; che occorre prevedere che gli organismi d'intervento possano chiedere, a tal fine, che i due quarti siano presentati congiuntamente;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 892/84 della Commissione, del 31 marzo 1984, che fissa i prezzi di acquisto dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 2 aprile 1984 <sup>(6)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. A decorrere dal 9 aprile 1984, gli organismi d'intervento acquistano i quarti posteriori di talune qualità di bovini adulti offerti alle condizioni definite nel regolamento (CEE) n. 2226/78 a prezzi fissati in allegato per i singoli prodotti.

2. I prezzi d'acquisto per ciascuna qualità di cui al paragrafo 1 possono essere maggiorati sino ad un limite massimo di 2 ECU, o diminuiti sino ad un limite massimo di 5 ECU, per tener conto della facoltà di suddivisione di ciascuna delle classi della tabella comunitaria di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1208/81.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 30.

<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 15. 5. 1973, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 32.

<sup>(5)</sup> GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 60.

3. Gli Stati membri che procedono alla suddivisione delle classi di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a limitare gli acquisti all'intervento a talune delle suddette sottoclassi.

4. Possono formare oggetto di acquisti all'intervento conformemente alle condizioni di cui sopra soltanto le carni provenienti da animali maschi.

5. Su richiesta dell'organismo d'intervento interessato, l'operatore presenta a detto organismo, unitamente al quarto offerto, il quarto anteriore proveniente dalla stessa mezzena.

#### *Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 892/84 è abrogato a decorrere dal 9 aprile 1984.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 9 aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

## BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Kategori	A:	Slagtekroppe af unge ikke-kastrerede handyr på under to år,
Kategori	C:	Slagtekroppe af kastrerede handyr.
Kategorie	A:	Schlachtkörper von jungen männlichen, nicht kastrierten Tieren von weniger als 2 Jahren,
Kategorie	C:	Schlachtkörper von männlichen kastrierten Tieren.
Κατηγορία	A:	Σφάγια νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων κάτω των 2 ετών,
Κατηγορία	C:	Σφάγια ευνουχισμένων αρρένων ζώων.
Category	A:	Carcases of uncastrated young male animals of less than two years of age,
Category	C:	Carcases of castrated male animals.
Catégorie	A:	Carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de 2 ans,
Catégorie	C:	Carcasses d'animaux mâles castrés.
Categoria	A:	Carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a 2 anni,
Categoria	C:	Carcasse di animali maschi castrati.
Categorie	A:	Geslachte niet-gecastreerde jonge mannelijke dieren minder dan 2 jaar oud,
Categorie	C:	Geslachte gecastreerde mannelijke dieren.

Opkøbspris i ECU pr. 100 kg af produkterne  
 Ankaufspreis in ECU je 100 kg des Erzeugnisses  
 Τιμή αγοράς σε ECU ανά 100 χγρ προϊόντων  
 Buying-in price in ECU per 100 kg of product  
 Prix d'achat en Écus par 100 kilogrammes de produits  
 Prezzi di acquisto in ECU per 100 kg di prodotti  
 Aankoopprijs in Ecu per 100 kg produkt

## BELGIQUE/BELGIË

— *Quartiers arrières, découpe à 5 côtes:*

— *Achtersvoeten, recht afgesneden op 5 ribben:*

Catégorie A classe R2	412,075
Catégorie A classe R3	408,475
Catégorie A classe O2	404,875
Catégorie A classe O3	398,875
Catégorie C classe R3	405,180
Catégorie C classe O2	399,180

— *Quartiers arrières, découpe à 8 côtes, dite « pistola »:*

— *Achtersvoeten, „pistola”, snit op 8 ribben:*

Catégorie A classe R2	429,245
Catégorie A classe R3	425,495
Catégorie A classe O2	421,745
Catégorie A classe O3	415,495
Catégorie C classe R3	422,063
Catégorie C classe O3	415,813

## DANMARK

— *Bagfjerdinger, udskåret med 5 ribben:*

Kategori A klasse R2	409,358
Kategori A klasse R3	405,758
Kategori A klasse O2	402,158
Kategori A klasse O3	396,158
Kategori C klasse R3	383,466
Kategori C klasse O3	377,466

— *Bagfjerdinger, udskåret med 8 ribben, såkaldte «pistoler»:*

Kategori A klasse R2	426,415
Kategori A klasse R3	422,665
Kategori A klasse O2	418,915
Kategori A klasse O3	412,665
Kategori C klasse R3	399,444
Kategori C klasse O2	393,194

## DEUTSCHLAND

— *Hinterviertel, gerade Schnitfführung mit 5 Rippen:*

Kategorie A Klasse U2	431,999
Kategorie A Klasse U3	428,399
Kategorie A Klasse R2	419,999
Kategorie A Klasse R3	416,399

## ΕΛΛΑΔΑ

— *Οπίσθια τέταρτα ευθείας τομής με 5 πλευρές:*

Κατηγορία Α κλάση R2	444,014
Κατηγορία Α κλάση R3	440,414
Κατηγορία Α κλάση O2	436,814
Κατηγορία Α κλάση O3	430,814

— *Οπίσθια τέταρτα τομής pistola με 8 πλευρές:*

Κατηγορία Α κλάση R2	462,515
Κατηγορία Α κλάση R3	458,765
Κατηγορία Α κλάση O2	455,015
Κατηγορία Α κλάση O3	448,765

## FRANCE

— *Quartiers arrière, découpe droite à 3 côtes:*

Catégorie A classe U2	440,492
Catégorie A classe U3	436,892
Catégorie A classe R2	424,892
Catégorie A classe R3	421,292
Catégorie A classe O2	417,692
Catégorie A classe O3	411,692
Catégorie C classe U2	451,620
Catégorie C classe U3	448,020
Catégorie C classe U4	437,220
Catégorie C classe R3	433,620
Catégorie C classe R4	430,020
Catégorie C classe O3	425,220

— *Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola »:*

Catégorie A classe U2	458,846
Catégorie A classe U3	455,096
Catégorie A classe R2	442,596
Catégorie A classe R3	436,846
Catégorie A classe O2	435,096
Catégorie A classe O3	428,846
Catégorie C classe U2	470,438
Catégorie C classe U3	466,688
Catégorie C classe U4	455,438
Catégorie C classe R3	451,688
Catégorie C classe R4	447,938
Catégorie C classe O3	442,938

## IRELAND

— *Hindquarters, straight cut at third rib:*

Category C class U3	399,082
Category C class U4	390,682
Category C class R3	389,482
Category C class R4	385,882
Category C class O3	383,482

— *Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib:*

Category C class U3	415,710
Category C class U4	406,960
Category C class R3	405,710
Category C class R4	401,960
Category C class O3	399,460

## ITALIA

— *Quarti posteriori, taglio a 3 costole, detto pistola:*

Categoria A classe U2	497,660
Categoria A classe U3	493,850
Categoria A classe R2	481,150
Categoria A classe R3	477,340
Categoria A classe O2	473,530
Categoria A classe O3	467,180

— <i>Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola :</i>	
Categoria A classe U2	497,660
Categoria A classe U3	493,850
Categoria A classe R2	481,150
Categoria A classe R3	477,340
Categoria A classe O2	473,530
Categoria A classe O3	467,180

## LUXEMBOURG

— <i>Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes :</i>	
Catégorie A classe R2	414,985
Catégorie A classe R3	411,385
Catégorie A classe O2	407,785
Catégorie A classe O3	401,785
Catégorie C classe R3	405,445
Catégorie C classe O3	399,445
— <i>Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola » :</i>	
Catégorie A classe R2	432,276
Catégorie A classe R3	428,526
Catégorie A classe O2	424,776
Catégorie A classe O3	418,526
Catégorie C classe R3	422,339
Catégorie C classe O3	416,089

## NEDERLAND

— <i>Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben :</i>	
Categorie A klasse R2	413,062
Categorie A klasse R3	409,462

## UNITED KINGDOM

## A. Great Britain

— <i>Hindquarters, straight cut at third rib :</i>	
Category C class U2	404,657
Category C class U3	401,057
Category C class U4	392,657
Category C class R3	389,057
Category C class U3	385,457
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib :</i>	
Category C class U2	421,518
Category C class U3	417,768
Category C class U4	409,018
Category C class R3	405,268
Category C class R4	401,518

## B. Northern Ireland

— <i>Hindquarters, straight cut at third rib :</i>	
Category C class U3	399,082
Category C class U4	390,682
Category C class R3	389,482
Category C class R4	385,882
Category C class O3	383,482
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib :</i>	
Category C class U3	415,710
Category C class U4	406,960
Category C class R3	405,710
Category C class R4	401,960
Category C class O3	399,460

**REGOLAMENTO (CEE) N. 943/84 DELLA COMMISSIONE****del 5 aprile 1984****recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 761/84 che istituisce una  
tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2004/83<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 761/84 della Commissione, del 23 marzo 1984<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 832/84<sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna ;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'arti-

colo 25 del regolamento citato è modificata ; che sulla base di tali condizioni occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di cetrioli originari della Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'importo di 54,81 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 761/84 è sostituito dall'importo di 82,68 ECU.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 21. 7. 1983, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1984, pag. 17.<sup>(4)</sup> GU n. L 88 del 31. 3. 1984, pag. 41.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 944/84 DELLA COMMISSIONE****del 5 aprile 1984****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2866/83<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 829/84<sup>(4)</sup>;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1984/1985 per il colza, il ravizzone e il girasole e in mancanza della maggiorazione mensile valida per il mese di settembre 1984 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto e settembre 1984 per il colza e il ravizzone e il mese di agosto 1984 per il girasole ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo e della maggiorazione mensile proposti dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1984/1985; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1984/1985 sarà noto;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2866/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato in allegato.
2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto e settembre 1984, per il colza e il ravizzone e agosto 1984 per il girasole sarà confermato o sostituito con effetto dal 6 aprile 1984 per tener conto del prezzo indicativo fissato per questi prodotti per la campagna 1984/1985 e dell'importo della maggiorazione mensile per il mese di settembre 1984 per il colza e il ravizzone.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 del 14. 10. 1983, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU n. L 88 del 31. 3. 1984, pag. 36.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 aprile 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	8,799
ex 12.01	Semi di girasole	16,117

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per il mese di					
		aprile 1984	maggio 1984	giugno 1984	luglio 1984	agosto 1984	settembre 1984
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	8,799	8,799	8,209	2,558 <sup>(1)</sup>	3,384 <sup>(1)</sup>	3,904 <sup>(1)</sup>
ex 12.01	Semi di girasole	16,117	15,993	15,886	15,710	11,326 <sup>(1)</sup>	—

<sup>(1)</sup> Sulla base della proposta della Commissione relativa al prezzo indicativo e fatta salva la decisione del Consiglio.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 945/84 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1984

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2027/83 <sup>(4)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 699/84 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2866/83 della Commis-

sione, del 13 ottobre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi <sup>(7)</sup>;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 14.<sup>(5)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.<sup>(6)</sup> GU n. L 74 del 17. 3. 1984, pag. 32.<sup>(7)</sup> GU n. L 282 del 14. 10. 1983, pag. 33.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 aprile 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

[ECU/100 kg<sup>(1)</sup>]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	43,581
ex 12.01	Semi di girasole	45,283

[ECU/100 kg<sup>(1)</sup>]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		aprile 1984	maggio 1984	giugno 1984	luglio 1984	agosto 1984	settembre 1984
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	43,581	43,581	44,171	44,702	43,876	43,876
ex 12.01	Semi di girasole	45,283	45,407	45,514	45,690	46,894	—

(<sup>1</sup>) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 ECU =	2,24184	DM
1 ECU =	2,52595	Fl
1 ECU =	44,9008	FB/Flux
1 ECU =	6,87456	FF
1 ECU =	8,14104	Dkr
1 ECU =	0,725690	£ (Irl.)
1 ECU =	0,589807	£ (GB)
1 ECU =	1 381,39	Lit
1 ECU =	87,5810	Dra

## REGOLAMENTO (CEE) N. 946/84 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1984

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità

sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71<sup>(5)</sup>;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1984.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---



		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	71,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	71,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	71,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	71,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 <sup>(2)</sup>	210,00
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 <sup>(3)</sup>	198,00
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	176,00
	— tenore in ceneri di più di 1 300	165,00
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	71,00

<sup>(1)</sup> Trattamento che escluda l'utilizzazione per il consumo umano in conformità dei regolamenti (CEE) n. 780/84, (CEE) n. 781/84, (CEE) n. 782/84 e (CEE) n. 783/84 (GU n. L 85 del 28. 3. 1984).

<sup>(2)</sup> Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

<sup>(3)</sup> Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

*NB* : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83 (GU n. L 360 del 23. 12. 1983).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 947/84 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1984

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/83<sup>(5)</sup>, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti

trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1984.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(5)</sup> GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1984.

*Per la Commissione*  
Poul DALSAGER  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 5 aprile 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	34,58
11.07 A II b)	77,85
11.07 B	90,73

**REGOLAMENTO (CEE) N. 948/84 DELLA COMMISSIONE****del 5 aprile 1984****che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 887/84 <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 887/84 ai dati di cui è a conoscenza la Commissione dà luogo alla soppressione delle restituzioni all'esportazione per il burro fabbri-

cato anteriormente all'inizio della campagna 1984/1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi che figurano nella colonna A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 887/84 per i prodotti della voce 04.03 della tariffa doganale comune sono sostituiti da « — ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 29.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

**Informazione relativa all'entrata in vigore per la Comunità economica europea della convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti della convenzione, firmata a Varsavia l'11 novembre 1982 <sup>(1)</sup>**

Il 17 febbraio 1984 la Comunità economica europea ha depositato presso il governo della Repubblica popolare di Polonia, governo depositario, il suo strumento di adesione alla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti della convenzione, firmata a Varsavia l'11 novembre 1982.

Pertanto la convenzione emendata, ai sensi del suo articolo XVIII, è entrata in vigore per la Comunità economica europea il 18 marzo 1984.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 4.

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 3221/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia (1984)**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 324 del 21 novembre 1983)*

A pagina 20, allegato IV, nella colonna « Codice Nimexe », in corrispondenza del numero d'ordine IV YU 7 :

*anziché* : « 76.01-11,15 »,

*leggi* : « 76.01-11,21,29 ».

---

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 662/84 del Consiglio, del 13 marzo 1984, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia, che fissa, per il periodo 1° novembre 1983 — 31 ottobre 1984, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Turchia**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 73 del 16 marzo 1984)*

A pagina 9, in fine :

*anziché* : « Per il capo dello Stato »,

*leggi* : « Per il governo ».

---

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 807/84 della Commissione, del 27 marzo 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero all'Etiopia a titolo di aiuto alimentare**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 87 del 30 marzo 1984)*

A pagina 9, allegato I, nota 3 :

*anziché* : « 180 piedi »,

*leggi* : « 180 metri ».

---

## APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ARCHIVI STORICI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Raramente un fenomeno storico così vasto e radicale come la costruzione europea ha avuto un'origine tanto facile da datare e da localizzare. L'atto di nascita della Comunità fu redatto in un preciso giorno, su un registro ancora vergine; molti dei suoi padrini sono ancora in vita e il grande dibattito che trent'anni fa accompagnò la sua comparsa è ben radicato nella memoria di tutti. Non è troppo presto per evocarlo con l'obiettività che solo il tempo consente, né troppo tardi per riportarne un vivo ricordo: è anzi proprio il momento adatto. Quindi la recente apertura degli archivi può permettere agli storici di sostituire i cronisti e ai ricercatori di autenticare le testimonianze.

Le Comunità intendono dare il giusto rilievo a questo avvenimento con la pubblicazione della presente guida, concepita per informare sul contesto storico delle Comunità Europee e sulle fonti documentarie custodite nei loro archivi.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

La versione greca non è ancora disponibile.

ISBN 92-825-3411-1  
CB-36-82-314-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 8,85      BFR 400      LIT 11 800

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo

### **Avviso agli abbonati**

Al fine di migliorare il servizio agli abbonati, l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ha deciso di presentare nuovi indici alfabetici e metodologici più completi.

Gli indici metodologici, in un primo momento, saranno pubblicati nella stessa forma e con la stessa frequenza che nel 1983.

Per quanto riguarda gli indici alfabetici, un progetto vi è stato comunicato il 15 marzo 1984 allo scopo di raccogliere i vostri suggerimenti.

Ciò comporterà un ritardo di qualche settimana nella pubblicazione degli indici alfabetici 1984; tuttavia i mezzi informatici attualmente in funzione permetteranno di riassorbire il ritardo a partire dal secondo trimestre 1984.